

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signori
- Giorgio Fonio
- Maurizio Agustoni
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 20 aprile 2016 n. 63.16 Lavoratori distaccati: basta abusi nel mondo del lavoro!

Signori deputati,

di seguito rispondiamo alle domande sottoposte, qui di seguito riportate.

- 1. Il Consiglio di Stato come valuta l'influsso del lavoro distaccato sul mercato del lavoro ticinese, sia in termini di occupazione, sia in termini di condizioni lavorative e salariali?**
- 2. Quante procedure sono state avviate a dipendenza di violazioni delle normative federali in materia di lavoro distaccato e con che esito?**

Su questo tema ci siamo espressi in numerose occasioni, segnalando che scopo delle autorità e delle commissioni paritetiche è quello di vegliare a che il mercato del lavoro rimanga sano e che più in generale nel sistema economico viga una concorrenza sana.

Per il resto, osserviamo che il lavoro distaccato è quantificabile grazie ai dati pubblicati periodicamente dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Nel 2015 si sono notificate complessivamente in qualità di prestatori transfrontalieri di servizio un totale di 14'383 persone, di cui 4'548 prestatori di servizio indipendenti e 9'835 lavoratori distaccati. I giorni di lavoro da essi notificati nel 2015 sono stati 265'015, ripartiti in 98'662 per i prestatori di servizio indipendenti e 166'353 per i lavoratori distaccati, corrispondenti in termini di forza lavoro a 1'104 addetti ETP (equivalenti al tempo pieno), ovvero allo 0.6% del totale degli addetti ETP attivi nel nostro Cantone.

Nel corso del 2015 l'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML) ha emesso, per mancata o tardiva notifica, un totale di 502 sanzioni, di cui 386 nel ramo dell'edilizia principale e accessoria e 116 nei rimanenti comparti. In caso di mancato pagamento di una multa, lo stesso Ufficio ha la facoltà di emettere un divieto a fornire prestazioni su suolo svizzero. Per il 2015 i divieti emessi dall'USML sono stati 165, dei quali 144 legati al comparto edilizio.

L'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) ha invece emesso, per violazioni alle condizioni lavorative e salariali commesse nell'arco del 2015, 387 sanzioni amministrative, di cui 340 nei confronti di aziende del comparto dell'edilizia (principale e accessoria) e 47 nei confronti di ditte attive in settori privi di CCL. Nello stesso periodo l'UIL ha emesso 148 divieti, 135 nel ramo dell'edilizia e affini e 13 nei rimanenti settori economici.

Per violazioni di natura penale, lo stesso ufficio ha emesso in totale 16 sanzioni, tutte nei confronti di aziende dell'edilizia principale o accessoria.

Complessivamente, aggregando i dati dell'USML con quelli dell'UIL, si registra un tasso di pagamento delle multe da parte delle aziende in infrazione attorno al 70%.

3. Il Consiglio di Stato come valuta la possibilità di vietare o limitare il ricorso al lavoro distaccato nell'ambito dell'attribuzione di commesse pubbliche, para-pubbliche o sussidiate?

In ambito di commesse pubbliche, l'art. 37 RLCPubb/CIAP, intitolato "prestito di manodopera" prevede già il principio secondo il quale l'aggiudicatario debba eseguire la commessa completa in proprio.

La messa a disposizione di personale da una ditta all'altra oppure da aziende di prestito e/o collocamento di personale, è concessa solamente alle seguenti condizioni:

- a) contratto di fornitura scritto tra la ditta fornitrice di manodopera e la ditta deliberataria del lavoro nel quale vengono definiti i reciproci rapporti e obbligazioni;
- b) il contratto deve prevedere l'obbligo per la ditta fornitrice di manodopera, di rispettare le condizioni previste dal contratto collettivo di lavoro vigente nel Cantone per il tipo di commessa per i lavoratori messi a disposizione;
- c) la ditta deliberataria, per il periodo di durata del contratto deve vincolarsi solidalmente con chi mette a disposizione il personale nei confronti della committenza al rispetto dell'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie di arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti nazionali mantello, per i lavoratori messi a disposizione dal prestatore;
- d) il prestito o la messa a disposizione della manodopera non deve superare il 25% del personale indicato dalla ditta deliberataria negli atti d'appalto per lo svolgimento della commessa. Entro tale limite, il prestito o la messa a disposizione della manodopera da parte di agenzie interinali è disciplinato in funzione del numero di operai previsti per lo svolgimento della commessa:
 - sino a 5, nessun prestito è ammesso;
 - tra 6 e 10, è ammesso il prestito di un solo operaio;
 - più di 11, al massimo il 10% degli operai.

L'evasione del presente atto parlamentare ha causato un dispendio quantificabile in 2 ore lavorative.


Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


P. Beltraminelli

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia:

- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Servizi generali del Dipartimento del territorio (dt-sg@ti.ch)
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch)
- Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfe-usml@ti.ch)